

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3670

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FIORI

Presentata il 28 febbraio 1989

Adeguamento degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare

ONOREVOLI COLLEGHI! — È negli auspici generali che in futuro non vi siano più cittadini da decorare con medaglie al valor militare per azioni compiute in guerra.

Questa unanime legittima aspirazione non può, tuttavia, esimerci dal tener presenti il rispetto e la considerazione dovuti a coloro che, nel corso di eventi bellici e nella lotta di liberazione, si sono distinti per atti di eroismo, meritando decorazioni al valor militare.

Agli stessi vengono attualmente corrisposti assegni straordinari nelle seguenti misure annue:

lire 3.000.000 ai decorati di medaglia d'oro al valor militare;

lire 250.000 ai decorati di medaglia d'argento al valor militare;

lire 100.000 ai decorati di medaglia di bronzo al valor militare;

lire 70.000 ai decorati di croce di guerra al valor militare.

Ai fini della reversibilità detti assegni vengono corrisposti agli aventi titolo, per effetto delle vigenti disposizioni legislative, nella identica misura, ai congiunti dei decorati di medaglia d'oro al valor militare e nella misura ridotta al 50 per cento, ai congiunti degli altri decorati.

La esiguità delle cifre sopra esposte e il diverso regime in materia di reversibilità rendono necessario un provvedimento legislativo diretto, da un lato, ad adeguare gli importi degli assegni annessi alle decorazioni, dall'altro, a porre su un piano perequativo, il trattamento di reversibilità.

A questo fine risponde la proposta di legge che sottoponiamo al vostro esame e abbiamo motivo di confidare nella sua sollecita approvazione in quanto l'onere derivante dall'applicazione della stessa non è elevato e perché riferita a persone degne della massima considerazione e della riconoscenza nazionale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Gli assegni straordinari annessi alle medaglie al valor militare di cui all'articolo 1 e all'articolo 3 della legge 5 marzo 1961, n. 212, e successive modificazioni e integrazioni, sono fissate a decorrere dal 1° gennaio 1988 nelle seguenti misure annue:

a) Medaglia d'oro al valor militare	lire 6.000.000
b) Medaglia d'argento al valor militare	lire 1.750.000
c) Medaglia di bronzo al valor militare	lire 870.000
d) Croce di guerra al valor militare	lire 435.000

ART. 2.

1. Gli assegni straordinari di cui all'articolo 1 sono devoluti nell'identica misura prevista dall'articolo stesso alle vedove, alle assimilate alle vedove e agli orfani dei decorati al valor militare.

ART. 3.

1. Alle vedove, alle assimilate alle vedove e agli orfani dei decorati di medaglia d'oro al valor militare conferita alla memoria è attribuito l'assegno straordinario nella misura di lire 6.000.000 annue.

ART. 4.

1. L'assegno straordinario di cui ai precedenti articoli, anche nel caso di reversibilità, non concorre in alcun caso alla formazione del reddito personale.

ART. 5.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 30 miliardi per l'anno finanziario 1989, si fa fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo 6171 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1989, che per le maggiori spese è incrementato con prelievo dal fondo del capitolo 6856 dello stato di previsione dello stesso Ministero alla voce « Amministrazioni diverse — Perequazione dei trattamenti pensionistici pubblici e privati ».